

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – ROMA**

Ricorso

Per la dott.ssa LAVINIA FAENZA, nata a Roma l'11.4.1990 (cod. fisc. FNZLVN90D51H501G), residente in Roma, via Festo Avieno, n. 246, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, dagli avv.ti Federico Palumbo (Cod. Fisc. PLMFRC84A20H501Q) e Giovanni Ercole Moscarini (cod. fisc. MSCGNN72H27H501Z) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Sesto Rufo n. 23, i quali, ai sensi dell'art. 136, co. 1, c.p.a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di *fax* 06.39742608 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata *giovanniercolemoscarini@ordineavvocatiroma.org*;

- Ricorrente -

Contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Resistente -

Nonché contro l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del direttore, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41, 00144 Roma RM.

- Resistente -

e, ove occorrer possa, nei confronti della dott.ssa Ussignolo Antonella (cod. fisc. SSGNNL64P65H501U), residente in Roma, alla via Eurialo n.10.

- Controinteressata -

Per l'annullamento della graduatoria generale di merito per la Scuola dell'Infanzia, relativa alla Regione Lazio, approvata con DDG n. 265 del 13

giugno 2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (**docc. 6 e 7**), nonché delle successive modifiche, integrazioni e rettifiche della stessa, inclusa la nuova graduatoria approvata con con DDG 388 del 21 luglio 2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (**docc. 11 e 12**), nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio previsto per i titoli da essa allegati alla domanda, con particolare riferimento alla mancata valutazione del titolo di laurea, con accertamento del diritto della stessa ad ottenere una nuova valutazione dei titoli coerente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 94 del 23 febbraio 2016.

nonché per la condanna

del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca e l'Ufficio Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio a disporre per la rivalutazione dei titoli della dott.ssa Faenza ai fini della graduatoria.

\* \* \*

**FATTO**

1. Con DDG n. 105 del 23/02/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indiceva un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria (**doc. 1**).
2. Tale bando, in particolare, era concepito allo scopo di garantire la copertura di n. 6933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia per il triennio 2016/2019, di cui,

come indicato nell'Allegato 1 al predetto decreto, n. 515 posti riguardavano nello specifico la Regione Lazio.

3. Il bando, in particolare, prevedeva che la valutazione dei candidati dovesse avvenire in base ai risultati dagli stessi conseguiti nella prova scritta, disciplinata dall'art. 6, comma 1, e nella prova orale, a sua volta disciplinata dall'art. 6, comma 4, integrati con la valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione e conformi alle disposizioni contenute nell'art. 8.
4. In relazione ai titoli ammessi, l'art. 8 stabiliva che *“i titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94 e devono essere conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”*, fissato dal comma 4 dell'art. 4 al giorno 30 marzo 2016.
5. L'art. 6, comma 5, nel disciplinare la valutazione dei titoli allegati alla domanda stabiliva che l'attribuzione del punteggio agli stessi doveva essere effettuata sempre ai sensi del *“decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94”*.
6. Suddetto decreto, adottato previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, approvava la tabella A, volta ad identificare, attribuendo i relativi punteggi, *“i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente presso i percorsi di istruzione di ogni grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio”* (**doc. 2**).
7. Nella Sezione A di tale tabella, e nello specifico al punto A.1.2, veniva previsto che *“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1., l'abilitazione specifica*

*conseguita attraverso la laurea in Scienza della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca” avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori 5 punti (doc. 2).*

8. La ricorrente presentava in data 25 marzo 2016 la sua domanda di partecipazione al bando relativamente ai posti di docente per la scuola dell'infanzia per la Regione Lazio (**doc. 3**), allegando alla stessa la documentazione prevista dal bando, tra cui, essendo peraltro titolo di ammissione, il certificato di Laurea rilasciato dall'Università degli Studi di Roma Tre, attestante l'avvenuto conseguimento, in data 12 dicembre 2013 e con la votazione di 110/110, della Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola dell'Infanzia (**doc. 4**).
9. Espletata la prova scritta e quella orale, con DDG n. 265 del 13/06/2017 veniva approvata la graduatoria definitiva, in cui la ricorrente si classificava al 450° posto, conseguendo in totale 76.8 punti, di cui 29.4 per la prova scritta, 40 per la prova orale, e 7.4 attribuiti dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli (**docc. 5 e 6**).
10. Stante la discrasia tra il punteggio attribuito per i titoli nella graduatoria e quello ricavabile mediante l'applicazione dei criteri di cui alla Tabella A del Decreto Ministero n. 94, la ricorrente formulava reclamo (**doc. 7**), rimasto senza risposta, ed effettuava formale accesso agli atti della Commissione (**doc. 8**).
11. Ottenuta la documentazione richiesta, dall'esame della schermata di valutazione dei titoli l'odierna deducente appurava che, pur avendo allegato alla domanda il certificato di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ad essa non era stato

attribuito il punteggio aggiuntivo previsto dalla sezione A.1.2. della tabella Tabella A del Decreto Ministero n. 94 (**doc. 9**).

**12.** In ragione di ciò, stante anche l'oggettività e l'evidenza dell'errore, essa inoltrava al Ministero istanza per l'annullamento/rettifica in autotutela della graduatoria relativamente alla sua posizione (**doc. 10**).

**13.** Tale istanza a tutt'oggi è rimasta senza riscontro, pur avendo il Ministero provveduto a rettificare la valutazione di altri soggetti incorsi nella medesima problematica della ricorrente, pubblicando peraltro una nuova graduatoria definitiva, approvata con DDG 398 del 21 luglio 2017, ove l'odierna ricorrente è stata riclassificata al 473° posto, perdendo dunque altre 23 posti (**doc. 11 e 12**).

**14.** Visto il perdurante silenzio del Ministero, alla dott.ssa Faenza non resta quindi che adire codesta Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, giacché del tutto inopinatamente la Commissione di valutazione, nel valutare i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, ha attribuito ad essi un punteggio non conforme ai parametri stabiliti dallo stesso Ministero, adottando, in conseguenza di ciò, una graduatoria definitiva che, illegittima ed immediatamente lesiva della posizione giuridica dell'odierna ricorrente, merita di essere annullata, limitatamente alla valutazione attribuita alla stessa, per il seguente motivo di

## **DIRITTO**

**I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del DDG n. 105 del 23/02/2016. Violazione e falsa applicazione del D.M. 94/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e nello specifico della Tabella A, Sezione A.1.2, ad esso allegata. Eccesso di potere per difetto**

**d'istruttoria, non avendo la Commissione provveduto alla valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente alla domanda.**

Come specificato nella premessa del presente ricorso, il DDG n. 105 del 23/02/2016, nel definire i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti alla procedura di reclutamento dei docenti per la scuola dell'infanzia per il triennio 2016/2019, all'art. 8 ha stabilito che *“i titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94”*, i quali, conseguiti o riconosciuti *“entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione [30 marzo 2016]”*, devono essere valutati, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 6, comma 5, proprio ai sensi del citato *“decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94”* (**doc. 1**).

La tabella A, parte integrante di suddetto decreto, alla Sezione A.1.2, nell'individuare i titoli ammessi, attribuendo contestualmente agli stessi un punteggio, ha stabilito che *“In aggiunta al punteggio di cui al punti A.1.1., l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienza della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”* comporta il riconoscimento di un ulteriori 5 punti nella valutazione complessiva dei titoli (**doc. 2**).

Ebbene, come emerge dalla schermata consegnata alla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti dalla stessa presentata (**doc. 9**), essa, pur avendo conseguito, ed allegato alla domanda, un titolo di laurea in Scienze della Formazione Primaria, in data 12 dicembre 2013 (**doc. 4**), certamente valido ai fini del concorso, non ha ottenuto l'attribuzione del punteggio previsto dalla

Sezione A.1.2, con una conseguenziale drastica diminuzione del punteggio ottenuto in graduatoria, che dal teorico di 12,4, è stato quantificato in soli 7.4 punti, pari alla somma dei punteggi attribuiti in base alle sezioni A.1.1 (titolo di accesso), B.5.7 (Diploma di perfezionamento post Laurea e Master di primo livello – **doc. 13**) e D.1.1 (titoli di servizio – **doc. 14**) del Decreto 94.

La valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente è stata quindi effettuata in palese violazione dei parametri stabiliti dall'atto normativo di riferimento, che, oltre a comportare un'evidente difetto di istruttoria, si è tradotta in un'innegabile lesione della posizione della deducente, la quale, a causa dell'erronea valutazione, a fronte di un punteggio teorico di 81,8, nei fatti ha perso più di 200 posizioni nella graduatoria finale, vedendo così compromessa la sua possibilità di poter essere assunta in tempi brevi.

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55, CO. 10, C.P.A.**

Al fine di fornire una tutela il più possibile efficace alla posizione giuridica dell'odierna ricorrente, si ritiene opportuno spiegare apposita istanza cautelare nei limiti di cui all'art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.

Come noto, tale disposizione consente all'ecc.mo Collegio adito in sede cautelare di fissare l'udienza di discussione della controversia nel merito ove stimi *“che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”*.

Al riguardo, in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia alle considerazioni sin qui svolte.

Quanto al ricorrere del pregiudizio grave ed irreparabile, tale da suggerire che si addivenga in tempi brevi ad una pronuncia definitiva ad opera di codesto ecc.mo Collegio, si rappresenta che la graduatoria impugnata è destinata a trovare immediata applicazione mediante l'assegnazione, in base ad essa, dei posti disponibili.

Pertanto, in considerazione di ciò, è evidente che il consolidarsi degli effetti di tali provvedimenti, con assegnazione della cattedre disponibili ai soggetti che attualmente la precedono, recherebbe alla ricorrente un innegabile e considerevole nocumento, anche in considerazione della natura solo ipotetica dei 515 disponibili (il numero reale presumibilmente sarà inferiore).

Si ritiene, quindi, che solo una pronta e sollecita delibazione della materia del contendere – mediante l'esercizio dei poteri di piena cognizione riconosciuti a codesto ecc.mo TAR – sia idonea ad assicurare quella *“tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”* che deve mirare ad offrire la giurisdizione amministrativa (art. 1 c.p.a.).

#### **P.Q.M.**

voglia l'ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni domanda, istanza od eccezione contraria, accogliere il motivo a sostegno del presente ricorso e, per l'effetto annullare gli atti impugnati, nella parte di interesse per la ricorrente, e condannare il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca e l'Ufficio Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio alla rivalutazione i titoli della dott.ssa Faenza in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 94/2016 e con attribuzione alla stessa dei 5 punti mancanti. Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.



Si depositano i documenti indicati in separato indice.

\*\*\*\* \*

*Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 650,00.*

Roma, 12 settembre 2017

(Avv. Giovanni Ercole Moscarini)

(avv. Federico Palumbo)